


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



L'Ufficio centrale per il referendum, composto dai signori:

1) ROSSO dott. Giovanni		Presidente
2) BOCCIA dott. Ubaldo	Vice	Presidente
3) VINCI ORLANDO dott. Calogero	Vice	Presidente
4) PASCASIO dott. Michelangelo		Componente
5) MILANO dott. Ugo		"
6) HAZZACANE dott. Francesco		"
7) BOSCONI dott. Cesare		"
8) FABI dott. Bruno		"
9) NIANI dott. Alberto		"
10) PEDRONI dott. Modestino		"
11) DELFINI dott. Giuseppe		"
12) CHESSA dott. Matteo		"
13) ALIBRANDI dott. Alfonso		"
14) MANUNZA dott. Siro		"
15) HAZZA dott. Marcellino		"
16) DE HARCO dott. Francesco		"
17) PACI dott. Sebastiano		"
18) NAPOLETANO dott. Vincenzo		"
19) CLEMENTE DI SAN LUCA dott. Lorenzo		"
20) RANDACCIO dott. Giorgio		"
21) LIGNOLA dott. Ferdinando		"
22) BIGLIO dott. Vincenzo		"
23) GRELLA dott. Cesare Carlo		"
24) PUGLIESE dott. Domenico		"
25) HAHNA dott. Oscar		"
26) DEL HESE dott. Salvatore		"
27) IANNACCONE dott. Antonio		"

Giovanni di

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letta la sentenza della Corte Costituzionale n.251 del 22 dicembre 1975 con la quale è stata dichiarata ammissibile la richie-



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



- 2 -

sta di referendum popolare, presentata il 12 luglio 1975, per l'abrogazione degli art. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale e dichiarata legittima dalla ordinanza 7 novembre 1975 di questo Ufficio Centrale per il Referendum;

premessi che nella parte motivata di detta sentenza, al punto 4, la Corte Costituzionale ha dichiarato di non poter non rilevare che con sua precedente sentenza n.49 del 10 marzo 1971, pubblicata in Gazz. Uff. n.74 del 24 marzo 1971, fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 553 cod. pen. (incitamento a pratiche contro la procreazione) "del quale ora il promosso referendum intende conseguire l'abrogazione"; e che detto articolo, pertanto, ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, fin dal giorno successivo alla pubblicazione della richiamata sentenza "né può, da tale data, avere più applicazione (art.30, comma terzo, legge 11 marzo 1953 n.87), con ciò risultando assorbita la finalità cui istituzionalmente è preordinato il referendum abrogativo";

premessi inoltre che, sempre al punto 4 della parte motivata della sentenza n.251 del 22 dicembre 1975, la Corte Costituzionale ha pure rilevato che con altra sua sentenza n.27 del 18 febbraio 1975, pubblicata in Gazz. Uff. n.55 del 26 febbraio 1975, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 546 cod. pen. (aborto di donna consenziente) "nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile per la salute della madre"; e che tale pronuncia è intervenuta in data posteriore a quella (5 febbraio 1975) in cui i promotori avevano resa nota, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della citata legge n.352 del 1970, la loro iniziativa per la richiesta di un referendum abrogativo, tra gli altri, del menzionato art. 546 dando così avvio al relativo procedimento;

premessi infine che, nella ripetuta sentenza n.251 del 22 dicembre 1975, la Corte Costituzionale ha testualmente dato atto di arrestarsi "a tali constatazioni, senza inoltrarsi nelle loro implicazioni"; e ciò in quanto "non appartiene al presente giudizio la cognizione della problematica che si profila in conseguenza di quanto rilevato, potendo essa investire - riferita che sia all'intero complesso normativo o ai soli due articoli sopra menzionati o ad uno solo di essi - tanto la conformità a legge della richiesta di referendum



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



- 3 -

quanto l'ulteriore svolgimento delle operazioni (art.39 legge n.352 del 1970)"; ed ha soggiunto, al riguardo, che, come innanzi ricordato, ai relativi controlli ed alla soluzione delle pertinenti questioni è preposto l'Ufficio Centrale per il Referendum;

O S S E R V A

che con riferimento alla problematica, cui accenna la Corte Costituzionale nella sua sentenza più volte menzionata n.251 del 1975, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.39 della legge 25 maggio 1970 n.352, è da tener per fermo che nessuna delle due precedenti sentenze della stessa Corte Costituzionale n.49 del 10 marzo 1971 e n. 27 del 18 febbraio 1975 coinvolge lo intero complesso normativo, racchiudendo la vigente disciplina penale dell'aborto, attesa la sostanziale autonomia e la diversità delle ipotesi previste e sanzionate negli articoli del codice penale relativamente ai quali è stata formulata la richiesta di referendum popolare abrogativo: autonomia e diversità che non cessano, com'è ovvio, di sussistere nonostante la pur palese analogia di materia;

che occorre invece constatare e dichiarare - in considerazione degli effetti ablativi, e sostanzialmente abrogativi, sulle norme cui esse si riferiscono, delle pronunce di illegittimità costituzionale - che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dello art.553 dod.pen. (incitamento a pratiche contro la procreazione), contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n.49 del 10 marzo 1971, l'art. 553 citato ha cessato, in toto, di avere vigore; e pertanto, in relazione ad esso articolo, deve dichiararsi, in applicazione dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970 n.352, che le operazioni per il Referendum non possono più avere corso;

che, relativamente infine alla richiesta di referendum popolare abrogativo dell'art. 546 dod.pen. (aborto di donna consenziente), occorre tenere ben presente che la Corte Costituzionale con l'altra sua sentenza n.27 del 18 febbraio 1975 si è limitata ad una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma soltanto parziale, come palesemente si desume dal dispositivo ove è detto: "La Corte dichiarerà la illegittimità costituzionale dell'art.546 dod.pen. nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



- 4 -

accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile per la salute della madre".

Orbene, anche in presenza della ricordata declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 546 cod.pen., le operazioni per il referendum in ordine all'articolo citato debbono ugualmente avere corso permanendo pur sempre nella richiesta relativa i prescritti caratteri di legittimità. E ciò per due concorrenti ragioni, entrambi determinanti:

La prima ragione è che, sulla parte residua dell'art. 546 cod.pen. - la parte cioè non invalidata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.27 del 1975 - ben può sussistere sia nei promotori della iniziativa, sia nei sottoscrittori della richiesta sia nel corpo elettorale (nel suo complesso) la volontà che si faccia luogo al referendum abrogativo relativamente alla norma citata ancorchè nel ridotto suo contenuto. La seconda concorrente ragione è che i promotori del referendum effettuarono il deposito dei fogli contenenti le sottoscrizioni dei cittadini elettori nella Cancelleria della Corte di Cassazione il 15 luglio 1975, come da relativo verbale, successivamente cioè alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza n.27 del 1975 della Corte Costituzionale: sicchè è d'uopo ritenere che la richiesta di referendum abbia avuto, ed abbia, come suo oggetto, fra gli altri, anche l'art. 546 cod.pen. quale risulta ormai modificato in forza della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale contenuta nella ripetuta sentenza della Corte Costituzionale n.27 del 1975.

Gov.
No

E' da ultimo opportuno sottolineare che le conclusioni qui raggiunte lasciano ovviamente impregiudicati eventuali futuri interventi e ulteriori determinazioni di questo Ufficio Centrale ove si rendessero, per avventura, necessari, ai sensi e per gli effetti dello art. 59 legge 25 maggio 1970 n.352, in dipendenza della eventuale sopravvenienza di fatti nuovi rientranti nel novero della previsione di cui all'art. 59 citato.


P. O. U.

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

Vista la precedente propria ordinanza in data 7 novembre 1975 relativa alla legittimità della richiesta del referendum popolare di



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



- 5 -

cui in premessa e vista la sentenza della Corte Costituzionale n.251 del 22 dicembre 1975;

visto anche e applicato l'art. 39 della legge 25 maggio 1970 n.552

D I C H I A R A

che le operazioni relative al detto Referendum non hanno più corso limitatamente all'art. 553 codice penale (incitamento a pratiche contro la procreazione);

che non sussistono - allo stato - ragioni ostative allo svolgimento delle operazioni per il medesimo referendum relativamente alle altre norme del codice penale specificamente indicate nel quesito formulato dai promotori;

ordina che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai presidenti delle Camere, al presidente del Consiglio dei Ministri e al presidente della Corte Costituzionale nonché - per notizia - ai presentatori della richiesta di referendum Sigg.ri Giacinto Marco Pannella, Livio Zanetti e Maria Luisa Galli, tutti elett. domiciliati in Roma - Via di Torre Argentina 18 presso il Partito Radicale.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum, nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 7 gennaio 1976.

Giorgio Rosso

Giuseppe Baccia

Roberto Vico-Dejana

Michelangelo Tassan Din

Ugo Bonta

Giuseppe Marini

Leone Ferraro

Bruno Joli

Alberto Misasi



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Al Presidente
della Corte

Prof. *[Handwritten name]*

[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]


[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

Depositata oggi, 7 gennaio 1976



IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]